



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## Ufficio Circondariale Marittimo Procida

-----  
Via Roma, snc. — 80079 Procida (NA) - Tel. 3298073268 E-mail: [ucprocida@mit.gov.it](mailto:ucprocida@mit.gov.it) – Pec: [cp-procida@pec.mit.gov.it](mailto:cp-procida@pec.mit.gov.it)

### **ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE - MODIFICHE**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Procida;

- VISTO** il Decreto Legge nr. 73 del 21 maggio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 116 in data 21.05.2025), in particolare all'art. 6 che stabilisce in maniera uniforme la durata della stagione balneare e l'obbligatorietà del servizio di assistenza bagnanti;
- VISTO** il dispaccio prot. nr. 54363, del 16.04.2025 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera recante le linee di indirizzo fornite dal Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all'individuazione della stagione balneare 2025 e alla redazione delle ordinanze di sicurezza balneare;
- VISTA** la riunione effettuata presso la casa comunale di Procida congiuntamente agli operatori di settore ed il Comune di Procida in data 10.04.2025;
- VISTA** la lettera prot. nr. 4798 del 24.04.2025 di questo Ufficio Circondariale Marittimo con il quale venivano anticipate agli operatori del settore le disposizioni nazionali inerenti all'individuazione temporale della stagione balneare coincidenti con il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 08/2014;
- VISTA** l'Ordinanza di disciplina delle attività di balneazione ed utilizzo degli arenili nr. 47/2013 del Comune di Procida;
- RITENUTO NECESSARIO** aggiornare l'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida anche nell'ottica di uniformità con le disposizioni degli Uffici Circondariali Marittimi limitrofi.;

## **ORDINA**

### **ARTICOLO 1**

#### **Modifiche all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 08/2014**

1. L'articolo 1 c. 3 relativo al periodo della stagione balneare risulta così sostituito:  
*"Ai fini della presente Ordinanza, per stagione balneare si intende il periodo temporale determinato dall'art. 6 del D.L. nr. 73 del 21.05.2025, il quale individua, tale periodo intercorrente tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre<sup>1</sup>. Gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative vengono stabiliti dall'Ente competente con autonomo provvedimento."*

---

<sup>1</sup> Tale provvedimento attribuisce alle Regioni o agli Enti Locali la possibilità di anticipare o posticipare l'inizio della stagione balneare di una settimana

2. L'articolo 4 c. 1, risulta così sostituito:

*"Durante la stagione balneare, negli orari di apertura al pubblico, presso le aree in concessione destinate al noleggio attrezzature da spiaggia (area scoperta attrezzata) e presso le strutture/stabilimenti balneari (aree demaniali marittime nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile rimozione con lo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia -posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione- bar ecc.), devono essere operativi i servizi di salvataggio, secondo le modalità disciplinate dalle norme che seguono."*

3. L'articolo 4 c. 2, risulta così sostituito:

*Se un'area attrezzata/struttura balneare è aperta al pubblico prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, deve essere comunque assicurato il servizio di salvataggio. Fermo restando quanto sopra prescritto, ove un'area attrezzata/struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, deve issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, all'ingresso ed all'interno dell'area demaniale marittima in concessione, recante la seguente dicitura:*

### **ATTENZIONE**

#### **STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI**

#### **ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

*Deve comunque essere assicurata, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso di cui ai successivi articoli ed il regolare funzionamento del locale adibito a primo soccorso."*

4. L'articolo 4 c. 3, risulta così sostituito:

*"Durante la stagione balneare, negli orari di apertura al pubblico previsti per gli stabilimenti balneari e definiti dal Comune di Procida, nelle spiagge destinate alla libera fruizione il Comune è tenuto ad assicurare idoneo servizio di salvataggio; qualora non provveda a garantire tale servizio, deve darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida e provvedere ad apporre, sulle relative spiagge, in luogo ben visibile, adeguata segnaletica, con la seguente dicitura:*

### **ATTENZIONE**

#### **STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI**

#### **ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

*In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllare la permanenza in loco della stessa, provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione."*

5. L'articolo 4 c. 5, risulta così sostituito:

*"Presso ogni struttura balneare, deve essere predisposta una postazione di salvataggio posta nel punto mediano della zona di fronte mare controllata.*

*Ciascuna postazione deve essere dotata di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata (torretta) dal piano spiaggia di almeno 1.6 metri e non oltre i due metri con idoneo mezzo di salita/discesa.*

*La postazione di salvataggio, inoltre, deve essere equipaggiata con la sottoelencata dotazione:*

- un binocolo;
- un megafono;

- *un baywatch o similari (munito di cavo o sagola galleggiante);*
- *200 metri di cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, montato su rullo fissato saldamente al terreno;*
- *un paio di pinne della misura idonea all'assistente ai bagnanti in servizio;*
- *una maschera;*
- *un pennone di idonea altezza per il posizionamento della bandiera o verde o gialla o rossa;*
- *un idoneo natante a remi per disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome del concessionario, dotato di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.*

*Le predette dotazioni devono essere disponibili, pronte ed in buono stato.*

*Deve essere altresì esposta in modo ed in luogo ben visibile una Tabella recante i significati delle bandiere esposte:*

- a) BANDIERA VERDE: servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;*
- b) BANDIERA GIALLA: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;*
- c) BANDIERA ROSSA: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo"*

Procida, data protocollo.

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Vito Andrea SICILIANO  
Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 art. 21